

Da: dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it
Inviato: martedì 17 aprile 2018 15:12
A: dirpubblica@pec.it
Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato ai documenti (ai sensi dell'art.5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n.33/2013). Scorrimento graduatorie. Attribuzione incarichi. [INPS.0003.17/04/2018.0009680]
Allegati: Segnatura.xml; TestoDelMessaggio.txt

Con Pec Inps.0029.19/03/2018.0008431 è pervenuta all'indirizzo di questa Direzione Centrale la richiesta di accesso indicata in oggetto.

L'istanza in parola è tesa ad ottenere:

1. Titoli di studio e di merito dei prescelti per gli incarichi dirigenziali, attribuiti per effetto delle determinazioni direttoriali n.52 del 05/06/2017 e n.137 del 21/07/2017;
2. Motivazioni e valutazioni delle scelte, anche con riferimento all'esclusione degli idonei ai concorsi a dirigente.

Premesso che

L'accesso civico generalizzato ,come delineato nell'art. 5, comma 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, è finalizzato "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis";

- con delibera n. 1309 del 28.12.2016, l'ANAC ha adottato - d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali - le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5 co.2 del D. Lgs. n. 33/2013";

- sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente "ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione;

Atteso che:

- l'art 5 bis comma 2 stabilisce che "l'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali";

che il D.lgs 196/2003 e smi prevede apposite disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Considerato che:

- la richiesta di accesso civico presentata da codesta Dirpubblica, in data 19/03/2018, all'indirizzo di questo Istituto deve essere valutata alla luce di quanto sin qui esposto;
- i dati richiesti sono contenuti in documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione ex lege

Si comunica che:

“ i titoli di studio e di merito” di cui al punto 1 dell’istanza sono rinvenibili nei curricula degli interessati, pubblicati in ottemperanza a quanto previsto dall’art.14, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.33/2013, resi accessibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.inps.it sottosezione “personale>titolare incarichi dirigenziali>elenco dirigenti.

In merito al punto 2, le “motivazioni e le valutazioni delle scelte” sono contenute nelle Determinazioni presidenziali di conferimento di incarico n°188, 189 e 190, del 13 dicembre 2017, pubblicate, ai sensi del citato art.14, comma 1, lettera a), nella medesima sottosezione.

Questi ultimi sono altresì pubblicati, ai sensi dell’Art.23 del d.lgs.

n.33/2013 e dell’art.43 del Regolamento di organizzazione dell’Istituto, nella sottosezione di “Amministrazione Trasparente”, provvedimenti

>provvedimenti organi di indirizzo politico>provvedimenti presidenziali

>e

commissariali.”

In particolare, nelle citate determinazioni le “motivazioni e valutazioni delle scelte” vengono evidenziate attraverso il richiamo alle specifiche competenze richieste dagli incarichi ed ai percorsi formativi e professionali degli assegnatari, senza alcun riferimento “all’esclusione degli idonei ai concorsi a dirigente”.

Infatti, l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 19, commi 5 bis e 6 del d. lgs. 165/2001 è avvenuto, da parte dell’Ente, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento di Organizzazione il quale testualmente stabilisce che “Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 del d. lgs. 165/2001, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, nonché a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibili nei predetti ruoli, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti e, in particolare, dall’art. 19, comma 5 bis e comma 6 del d. lgs. 165/200 .

Nel conferimento degli incarichi oggetto della presente richiesta, sostanzialmente, l’Istituto ha ravvisato la necessità di ricorrere alla modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, in particolare prevista dall’art. 31, comma 5 del vigente Regolamento di Organizzazione in considerazione della specificità delle materie e delle attività gestite dalle suddette Aree manageriali, per le quali era richiesta una particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell’Ente.

Solo all’esito di tale valutazione l’Ente ha proceduto all’esame delle professionalità tecniche specifiche dei soggetti non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Istituto che avevano presentato la manifestazione di interesse per i posti funzione assegnati con le citate determinazioni ed oggetto dell’interpello di cui al messaggio Hermes n. 3607/2017.

L’ammissione di soggetti esterni all’ Amministrazione, pertanto, prevista dal Regolamento di Organizzazione dell’Istituto non contiene, evidentemente, alcun elemento derogatorio rispetto alla regolamentazione legislativa ed interna in materia di incarichi dirigenziali e immissione in ruolo di personale dirigenziale, da parte dell’Amministrazione che possiede, allo stato, diverse graduatorie aperte di concorsi a dirigente ancora vigenti.

Occorre, tuttavia, precisare che, secondo la giurisprudenza, il soggetto che risulti idoneo non vincitore di un concorso non ha un diritto all’assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria, dal momento che lo scorrimento è il risultato di un’autonoma decisione dell’amministrazione stessa, rientrante nell’ambito degli atti di macro-organizzazione, con la conseguenza che il diritto all’assunzione è configurabile solo ove l’amministrazione

abbia già assunto, previa autorizzazione delle autorità competenti, la determinazione di scorrimento, individuando così nuovi vincitori di concorso.

Non trova, sostanzialmente, alcun fondamento la tesi per la quale il conferimento a personale esterno possa configurarsi come una deroga all'assunzione tramite scorrimento di graduatoria di soggetti pretesamente "pretermessi".

Si specifica inoltre che, come evidenziato dall'Anac nella delibera n.1309/2016, l'ulteriore trattamento dei dati e documenti forniti con il presente riscontro deve essere, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art.7 del d.lgs.n.33/2013).

Giovanni Di Monde

Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.
